

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1993

Risoluzione legislativa

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità europea

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Annunziata il 27 maggio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0325 -SYN 427) (1),

consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0344/92),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0087/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi

dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

EGON KLEPSCH
Presidente

(1) G.U. n. C 12 del 18 gennaio 1993, pag. 1.

Classificazione statistica dei prodotti **I
Proposta di regolamento COM(92)0325 – C3-0344/92 – SYN 427

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle direttive nella Comunità europea

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
<p>—</p> <p>Emendamento n. 1 Titolo</p>	<p>—</p> <p>Emendamento n. 1 Titolo</p>
<p>Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle direttive nella Comunità europea</p>	<p>Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) nella Comunità europea</p>
<p>Emendamento n. 2 Nono considerando</p>	<p>Emendamento n. 2 Nono considerando</p>
<p>(9) considerando che l'impiego della classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea richiede che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom, per qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda l'interpretazione di tale classificazione, le modifiche minori da apportarvi, la formulazione e l'aggiornamento delle relative note esplicative;</p>	<p>(9) considerando che l'impiego della classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea richiede che la Commissione sia assistita da un comitato di gestione: il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom, per qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda l'interpretazione di tale classificazione, le modifiche minori da apportarvi, la formulazione e l'aggiornamento delle relative note esplicative;</p>
	<p>Emendamento n. 3 Considerando nono-bis (nuovo)</p>
	<p>(9-bis) considerando che nell'ambito di tale regolamento è auspicabile disporre per tutti gli Stati membri di codici uni-</p>

(1) G.U. n. C 12 del 18 gennaio 1993, pag. 1.

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEEEmendamento n. 4
Articolo 3, paragrafo 3

3. Gli Stati membri che desiderino utilizzare una classificazione nazionale derivata dalla CPA adottano quanto prima possibile, e non oltre il 31 dicembre 1992, i provvedimenti necessari a elaborare una classificazione nazionale di prodotti conformemente al presente articolo.

Emendamento n. 5
Articolo 3, paragrafo 4

4. Senza pregiudizio delle responsabilità della Commissione ai sensi dell'articolo 169 del trattato, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione, per parere, e prima della pubblicazione, i progetti di testi che definiscono o modificano la loro classificazione nazionale relativa ai prodotti. La Commissione esamina tali testi alla luce delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La classificazione nazionale sarà trasmessa per informazione agli Stati membri.

Emendamento n. 6
Articolo 7

Le classificazioni dei prodotti utilizzate dopo il 1° gennaio 1993 sono redatte ai sensi dell'articolo 3.

TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 4
Articolo 3, paragrafo 3

formi che utilizzino la stessa descrizione dei prodotti e un corrispondente codice alfanumerico;

3. Gli Stati membri che desiderino utilizzare una classificazione nazionale derivata dalla CPA adottano quanto prima possibile, e non oltre il 31 dicembre 1993, i provvedimenti necessari a elaborare una classificazione nazionale di prodotti conformemente al presente articolo.

Emendamento n. 5
Articolo 3, paragrafo 4

4. Senza pregiudizio delle responsabilità della Commissione ai sensi dell'articolo 169 del trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per parere, e prima della pubblicazione, i progetti di testi che definiscono o modificano la loro classificazione nazionale relativa ai prodotti. La Commissione esamina tali testi alla luce delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La classificazione nazionale sarà trasmessa per informazione agli Stati membri.

Emendamento n. 6
Articolo 7

Le classificazioni dei prodotti utilizzate dopo il 1° gennaio 1994 sono redatte ai sensi dell'articolo 3.

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Emendamento n. 7
Articolo 8, paragrafo 1

1. È previsto un periodo transitorio che inizia il 1° gennaio 1993 e termina il 31 dicembre 1994.

Emendamento n. 9
Allegato, categoria 24.61.1, sottocategorie 24.61.11, 24.61.12, 24.61.13 e 24.61.14 (descrizione)

24.61.11 Polveri propellenti ed esplosivi preparati

24.61.12 Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

24.61.13 Articoli per fuochi d'artificio

24.61.14 Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici (esclusi gli articoli per fuochi d'artificio)

TESTO
PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 7
Articolo 8, paragrafo 1

1. È previsto un periodo transitorio che inizia il 1° gennaio 1994 e termina il 31 dicembre 1995.

Emendamento n. 8
Articolo 8, paragrafo 2 *bis* (nuovo)

2 *bis*. Sei mesi dopo la fine del periodo transitorio la Commissione presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle esperienze compiute in relazione alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività; la relazione comprende altresì la revisione della classificazione centrale dei prodotti (CPC) dell'ONU effettuata dall'Ufficio di statistica delle Nazioni Unite (UNSO).

Emendamento n. 9
Allegato, categoria 24.61.1, sottocategorie 24.61.11, 24.61.12, 24.61.13 e 24.61.14 (descrizione)

24.61.11 Polveri propellenti

24.61.12 Micce di sicurezza; inneschi e capsule fulminanti; accenditori:

24.61.13 Articoli per fuochi d'artificio

24.61.14 Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici (esclusi gli articoli per fuochi d'artificio)

24.61.15 Esplosivi preparati

24.61.16 Polveri da sparo

24.61.17 Detonatori

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Emendamento n. 10
Allegato, categorie 27.10.2, e 27.10.3 (de-
scrizione)

27.10.2. Lingotti o altre forme prima-
rie e semilavorati di ferro e di acciai non
legati

27.10.20. Lingotti o altre forme pri-
marie e semilavorati di ferro e di acciai
non legati

27.10.3. Lingotti o altre forme primarie e
semilavorati di acciaio inossidabile o di
altri acciai legati

27.10.30. Lingotti o altre forme pri-
marie e semilavorati di acciaio inossida-
bile o di altri acciai legati

TESTO
PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 10
Allegato, categorie 27.10.2, e 27.10.3 (de-
scrizione)

27.10.2. Lingotti o altre forme prima-
rie e semilavorati di ferro e di acciaio.

soppresso.

soppresso.

soppresso.

